

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamento  
Relatori 4.1000 e relativi  
subemendamenti**

**25 luglio 2012 - ore 18**

EMENDAMENTI AS.3396

Art.4

All'emendamento 4.1000, lettera b), dopo le parole: "Il bando di gara considera, tra gli elementi" inserire le seguenti: "prioritari e rilevanti"

MASCITELLI



4.1000/1

A.S. 3396


Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera a), dopo la lettera lett.b), aggiungere la seguente:

"lett.b-bis) dopo le parole " servizi a favore di pubbliche amministrazioni, " aggiungere le seguenti:" con esclusione di quello a valere sui progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno,"."

Sen. Galioto



4.1000/2

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

*Alla lettera b), comma 3, primo periodo, dopo le parole: << che svolgono servizi di interesse generale >> aggiungere le seguenti: << , ivi comprese quelle connesse alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, >>*

COSENTINO


*Coentino*

4.1000/3

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera b), comma 3, primo periodo, dopo le parole: << che svolgono servizi di interesse generale >> aggiungere le seguenti: << , ivi compresi quelli connessi ai beni e alle attività culturali, >>

  
VITA

4.1000/4

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» aggiungere le seguenti: «alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993. n. 385, e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale».

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



Sen. Franco



Sen. Montani



4.1000/5

A.S. 3396

Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera b), capoverso "3., dopo le parole: " *nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012,*" aggiungere le seguenti: " *e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*"

Sen. Galio

4.1000/6

All'em. 4.1000, alla lettera  
a) del capoverso b), comma  
"3." sesta riga del 1° periodo,  
eliminare le parole "anche"  
alle società di cui al  
comma 1°

Enrico Casarini

4.1000/7


A.S. 3396

Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera b), capoverso "3., dopo le parole: "previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" aggiungere le seguenti: " nonchè alle associazioni sottoposte per specifiche disposizioni di legge a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio con funzione di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa."

Sen. Galio



4.1000/8

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

*Alla lettera b), capoverso comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: << Non si applicano, altresì, alle società intestatarie di concessioni per la gestione di infrastrutture, alle società conferitarie di patrimonio pubblico. >>*

COSENTINO




4.1000/9

EMENDAMENTI AS.3396

Art.4

All'emendamento 4.1000, lettera b), al comma 3 ivi richiamato, al terzo periodo, dopo le parole: "e trasmette una relazione" inserire le seguenti: ", previo controllo della Corte dei Conti,"

MASCITELLI



SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole. "operazione di scissione" inserire le seguenti: "che deve avvenire entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge".

Sen. Vaccari   
Sen. Garavaglia   
Sen. Franco   
Sen. Montani 


4.1000/11

EMENDAMENTI AS.3396

Art.4

All'emendamento 4.1000, lettera c), sopprimere i commi 3-quater e 3-quinquies.

MASCITELLI




SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera c), capoverso 3 sexies, sostituire le parole "possono predisporre" con le seguenti "devono predisporre"


Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



Sen. Franco



Sen. Montani



4.1000/13

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

*Alla lettera c), comma 3-sexies, primo periodo dopo le parole: << delle società controllate >> aggiungere le seguenti: << di cui al comma 1 >>*

COSENTINO

*Coentino*

*4.1000/14*

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

*Alla lettera c), comma 3-sexies, secondo periodo sostituire le parole: << possono prevedere >> con le seguenti: << prevedono >>*

COSENTINO

*Coentino*

4.1000/15

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera c), capoverso 3 sexies, sopprimere l'ultimo periodo.

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



Sen. Franco



Sen. Montani



4.1000/16

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera c), comma 3-sexies, terzo periodo sostituire le parole: << possono essere >> con le seguenti: << sono >>

COSENTINO  
*Consentino*

4.1000/17

# All'em. <sup>to</sup> 4.1000

alla lettera d del canone 3

sexies, diminuisce da

"nel medesimo periodo" fino  
a "trattamento economico  
eccezionale"

Enrico Ciarrocca

4.1000/18

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera e), sostituire la parola "quelle" con le seguenti "e gli enti".

Carloni, Ghedini



4.1000/19

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Sopprimere la lettera f)

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



Sen. Franco



Sen. Montani



4.1000/20

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera f), primo periodo, sostituire le parole "tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due dall'assemblea" con le seguenti: "due membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e uno dall'assemblea"

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

*Vaccari*  
*Garavaglia*  
*Fr*  
*Montani*

4.1000/21

*Ma*

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera f), secondo periodo, sostituire le parole "alcun compenso quali componenti del consiglio stesso fatto salvo il rimborso delle spese documentate" con le seguenti 2 alcun compenso o rimborso quali componenti del consiglio stesso".


Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/22



Subemendamento all'emendamento 4.1000

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: «E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.".

BASTICO, MERCATALI

4.1000/23

Bastico

AS 3396

**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**


«Alla lettera g), le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dal seguente periodo: "31 dicembre 2014, nonché gli affidamenti di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"»

4.1000/24 *latronico*

**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**

«Alla lettera g), "le parole 31 dicembre 2014" sono sostituite dal seguente periodo: "31 dicembre 2014, nonché gli affidamenti di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"»

Sen. Vincenzo Galioto



4.1000/25

A.S. 3396

Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera g), dopo le parole: "31 dicembre 2014" aggiungere le seguenti: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163."

Sen. Galioto

4.1000/26

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: "è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.»"

BASTICO, MERCATALI

*Bastico*

4.1000/27

AS 3396

**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**


«Alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163." »

*forneri*  
**4.1000/28**

**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**

«Alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.”* »

4.1000/29

<sup>PI</sup>  
Sen. Vincenzo Galisto  


AS 3396

**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**

dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 28, del decreto legge 7 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle stazioni appaltanti di cui al comma 29 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

*4.1000/30*




**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**

dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle stazioni appaltanti di cui al comma 29 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

4.1000/31

Ser. Vincenzo Galioto



All' em.<sup>to</sup> 4.1000, alla lettera li) ~~z~~  
(Mag 3 1/2 del testo em.<sup>to</sup>), <sup>il cancellato</sup>  
sostituire la parola "sostituire" <sup>con</sup>  
con le parole " dopo il cancellato  
11, appiungesi "

Enrico Crocchi  
4.1000/32

A.S. 3396

**Subemendamento all'emendamento n. 4.1000**

*Alla lettera h), capoverso "11." lettera a), dopo la parola: "amministrazione" aggiungere le seguenti: "; gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali".*

4.1000/33

ICHINO

*Ichino*

All'importo 4.1000, al calcolo  
II sexies (1003 em.t<sup>o</sup>),

~~in~~ ~~ella~~ eliminare  
le parole "in forma aggregata"

Enrico Guercio  
4.1000/34

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera h), dopo il capoverso 11 sexies, aggiungere il seguente:

"11-septies: In ogni caso il trattamento economico accessorio non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011."

Sen. Vaccari *Vaccari*  
Sen. Garavaglia *Garavaglia*  
Sen. Franco *Franco*  
Sen. Montani *Montani*

*4.1000/35*

*Me*

AS 3396

**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**

<<Alla lettera l) dopo le parole "e regionali" aggiungere, le seguenti: "e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.">>


*Botton*  
4.1000/36

**Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000**

<<Alla lettera l dopo le parole "e regionali" aggiungere, le seguenti: "e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.">>

4.1000/37

Sen. Vincenzo Galipò



Subemendamento

Emendamento 4.1000

4.1000/38

Dopo la lettera l) inserire la seguente :

I.bis dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14.bisE' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un *Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI, da utilizzare per le finalità di cui al comma 14.ter.*

14.ter Per le piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui al decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

14.quaterLa disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno d'imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al comma 1 ed è fruita alle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi.

CONSEQUENTEMENTE:

*all'art. 2, comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".*

Consequentemente:

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"Articolo 22-bis

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

①

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della

4.1000/38

÷

②

carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima.”

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella

4.1000/38

÷ ③

RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «*di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*» sono sostituite dalle seguenti: «*di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

4. 1000/38

—

④

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

13 Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

Per il personale del PRA, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, si provvede mediante processi di mobilità guidata, anche incompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni pubbliche che presentino vacanze di organico.

14. Hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Fatto salvo quanto stabilito ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione del presente comma è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.


2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

4.1000/38



6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

SEN. VACCARI



SEN. GARAVAGLIA



SEN. FRANCO



SEN. MONTANI



4.1000/38

÷ ⑥

4.1000

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali”

- lett. b), dopo le parole “cinque anni” aggiungere le seguenti: “, non rinnovabili,” ed aggiungere in fine i seguenti periodi: “Il bando di gara considera, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché alle società di cui al comma 1, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.”

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate



con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement* continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 e possono prevedere l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.”.

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “titolare della partecipazione”, sono inserite le seguenti: “o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,”; nel medesimo periodo, dopo le parole: “all'amministrazione”, sono inserite le seguenti: “ ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,”

e) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole “, quelle operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.”

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente; dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di

4.1000

—

cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012."

g) al comma 8, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

h) sostituire il comma 11 con i seguenti:

"11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la *performance* del personale dirigenziale in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione;
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare

4.1000



conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.”

i) al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: “Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L’amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.”

l) al comma 14, dopo la parola “statali” inserire le seguenti: “e regionali”.

I RELATORI

4.1000

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamento  
Relatori 15.1000 e relativi  
subemendamenti**

**25 luglio 2012 - ore 22**

Subemendamento all' em. 15.1000  
~~ART 25~~

Aggiungere ~~in fine~~ il seguente comma: all' inizio la seguente lettera.

20) ~~"25 bis~~ Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali, è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica."

FRANTOIANI

GARAVAGLIA n.

15.1000/1

EMENDAMENTI AS.3396

Art.15

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "e le connesse prestazioni " con le seguenti:  
"salvaguardando integralmente le connesse prestazioni"

MASCITELLI



15.1000/2

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15.1000

Prima della lettera b) premettere:

"Conseguentemente, all'articolo 23, comma 11, sostituire le parole : "500 milioni di euro" con le seguenti:  
"60 milioni di euro".

Sen. Vaccari

*Vaccari*

Sen. Garavaglia

*Garavaglia*

Sen. Franco

*Franco*

Sen. Montani

*Montani*

*15.1000/3*

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15.1000

Sopprimere la lettera b).

Sen. Vaccari




Sen. Garavaglia



Sen. Franco



Sen. Montani

  
15.1000/4

EMENDAMENTI AS.3396

Art.15

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 14, al primo periodo, le parole: "dello 0,5 per cento" ; "dell'1 per cento" e "e del 2 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "del 3 per cento" "del 2 per cento" "e del 3 per cento"

MASCITELLI

*Mos. Rel.*

*15.1000/5*

15.000

A.S. 3396

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere i primi due periodi


*Conseguentemente,*

all'articolo 1, del disegno di legge di conversione del presente provvedimento, introdurre il seguente comma:

“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. “

b) al comma 13, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: “b-bis) l'articolo 7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;”

I RELATORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more fluid and cursive, while the bottom signature is more structured and blocky. Both are written in a professional, legible style.

**All'articolo 16**, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, sono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo e del secondo periodo."

b) al comma 12,

- alla lett. a), le parole "10 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "20 settembre";
- dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "200 milioni";
- alla lett. c), le parole "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 5 ottobre";

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio."

Tabella (articolo 16, comma 12-ter)

(dati in migliaia di euro)	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
<b>TOTALE</b>	<b>800.000</b>

I RELATORI

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamento  
Relatori 16.1000 e relativi  
subemendamenti**


**26 luglio 2012 - ore 11**

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 16.1000

*Alla lettera a), sopprimere le seguenti parole:* " incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed"

LEGNINI, CARLONI



AS 3196

All'emendamento dei numeri 16.100

lettera a) capoverso colonna 2 sopprimere le parole "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate".

Sen. Cosimo Latronico




16.1000/2

EMENDAMENTI AS.3396

Art.16

All'emendamento 16.1000, alla lettera a), al comma 2 ivi richiamato, all'ultimo periodo, sostituire la parola: "incluse" con la seguente: "escluse"

MASCITELLI



16.1000/3

A.S. 3396

**Subemendamento all'emendamento 16.1000 dei Relatori**

Alla lett a), all'ultimo periodo, dopo le parole "*e del trasporto pubblico locale*", inserire le seguenti:  
"*su ferro e su gomma*"

**Relazione**

La modifica proposta è volta a garantire la salvaguardia delle prestazioni relative ai servizi essenziali di trasporto ferroviario in ambito regionale, già ridimensionati in occasione di precedenti interventi normativi. Una ulteriore rimodulazione delle risorse, infatti, produrrebbe un impatto immediato sulla quantità dei servizi e sui livelli occupazionali del comparto.

Zanetta


Jacinto

16.1000/4

A.S. 3396

**Subemendamento all'emendamento 16.1000 dei Relatori**

Alla lett. a), all'ultimo periodo, dopo le parole "*e del trasporto pubblico locale*", inserire le seguenti:  
"*su ferro e su gomma*"

  
**Sen. Paolo TANCREDI**

16.1000/5

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 16.1000

Dopo la lettera a) inserire la seguente: " a.bis) *Al comma 6 sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente:* «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La ripartizione del fondo di riequilibrio e le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto delle analisi della spesa e dell'entrata effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, dei conseguenti risparmi potenziali e dal grado di autonomia finanziaria di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'Interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE, evitando di penalizzare ulteriormente gli Enti con un rapporto fra entrate proprie/entrate totali superiore al 65 per cento".

16.1000/6

Sen. Garavaglia

Sen. Vattari

Sen. Franco

Sen. Montani


Montani

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 16.1000

Dopo la lettera a) inserire la seguente: " a.bis). *Al comma 6 sostituire i primi due periodi con il seguente periodo: «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuata dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale».*

16.1000 / 7

Sen. Garavaglia  
  
Sen. Vaccari  
  
Sen. Franco  
  
Sen. Montani  


*Sub-emendamento all'emendamento:16.1000*

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

«a bis) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le parole «sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Dopo il comma 12 sexies aggiungere il seguente comma

«12-septies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione derivante dalle modifiche al comma 7, pari a 327 milioni di euro per l'anno 2012 e di 650 milioni dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 178 "Agenzie delle entrate - Fondi di bilancio"»

SEN. VALTER ZANETTA

16.1000/11

*Sub-emendamento all'emendamento 16.1000*

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

«a bis) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012» con le parole «sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012».

Sostituire il comma 12-sexies con il seguente comma

«12-sexies) Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12, 12 bis e a-bis) pari a 827 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1/11 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"»

Carloni

ANDRIA

Carloni

16.1000/12

**Sub emendamento all'emendamento 16.1000**

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) Alla lettera b), sopprimere le seguenti parole da: "dopo la lettera b)" fino "200 milioni";*
- b) Sostituire il 12-sexies con il seguente: "Gli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis sono pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012."*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) Sopprimere il comma 11;*
- b) Al comma 6, sostituire le parole "1.000 milioni" con le parole "700 milioni".*

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

16-1000/8

Sub emendamento all'emendamento 16.1000

All'articolo 16, comma 12-ter, sostituire la tabella allegata con la seguente tabella:

<b>Regione</b>	<b>Importo in euro</b>
Piemonte	€ 54.239.524
Lombardia	€ 110.119.078
Veneto	€ 48.537.690
Liguria	€ 19.287.376
Emilia-Romagna	€ 51.604.349
Toscana	€ 46.405.341
Umbria	€ 13.392.760
Marche	€ 19.420.192
Lazio	€ 79.312.716
Abruzzo	€ 18.120.550
Molise	€ 6.366.481
Campania	€ 69.708.075
Puglia	€ 50.095.585
Basilicata	€ 12.175.316
Calabria	€ 30.142.677
Sicilia	€ 121.090.263
Sardegna	€ 49.982.024
<b>Totale</b>	<b>€ 800.000.000</b>

 Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari  



16.1000/9

**Sub emendamento all'emendamento 16.1000**

Alla lettera c), dopo il comma 12 quinquies, aggiungere il comma 12 quinquies.bis: *"Le risorse che entro la data di cui al comma precedente non sono state ripartite dalle Regioni, vengono riversate in quota proporzionale alle altre Regioni. Gli ulteriori spazi finanziari eventualmente acquisiti dalle Regioni vengono successivamente ripartiti dalle stesse tra i comuni delle medesime."*

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, for Sen. Garavaglia, is written in a cursive style and is positioned above the second signature, for Sen. Vaccari, which is also in cursive and appears to be written over the first signature.

16\_1000/do

*Sub-emendamento all'emendamento 16.1000*

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

*«a-bis) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012» con le parole «sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012».*

Sostituire il comma 12 sexies con il seguente comma

*«12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12, 12 bis e a-bis) pari a 827 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"»*

*Celoni*  
*ANDRIA* *celoni*

*16.1000/13*

*Sub-emendamento all'emendamento 16.1000*

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

*a bis) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le parole «sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

Dopo il comma 12 sexies aggiungere il seguente comma

*«12-septies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione derivante dalle modifiche al comma 7, pari a 327 milioni di euro per l'anno 2012 e di 650 milioni dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"»*

SEN. VALTER ZANETTA

16.1000/14

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, sono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo e del secondo periodo."

b) al comma 12,

- alla lett. a), le parole "10 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "20 settembre";
- dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "200 milioni";
- alla lett. c), le parole "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 5 ottobre";

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.


12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio."

Tabella (articolo 16, comma 12-ter)

(dati in migliaia di euro)	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
<b>TOTALE</b>	<b>800.000</b>

I RELATORI



**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamento  
Relatori 1.1000, 2.1000, 3.1000  
e relativi subemendamenti**

**26 luglio 2012 - ore 12**

**AS 3396**

**SUBEMENDAMENTO**


Emendamento 1.1000

All'emendamento sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ove ricorrano le parole " da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento" aggiungere le seguenti: "e dalle centrali di committenza a prevalenza pubblica";
- b) alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:
  - 1) sostituire le parole "anteporre alle", con le seguenti: "dopo le";
  - 2) dopo le parole "I contratti stipulati", aggiungere la seguente: "inserire"
- c) alla lettera d), al capoverso, quarto periodo, dopo le parole "sottoposti a condizione risolutiva" inserire le seguenti: "ovvero a condizioni di adeguamento"

*A. 1000/4*

Sen. Anna Bonfrisco




A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Alla lettera b), sostituire le parole . "devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese" con le seguenti: "devono essere tali da assicurare tendenzialmente alle piccole e medie imprese un'assegnazione minima del 23 per cento"

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia




1.1000/2

EMENDAMENTI AS.3396

Art.1

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), al comma 7 ivi richiamato, sopprimere le parole da: "La presente disposizione non si applica" fino alla fine del periodo.

MASCITELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mascitelli', written in a cursive style.

1.1000/3

AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), dopo le parole "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sopprimere le parole "in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15"

Bonfisi  
Bonfisi

1.1000/4

AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), dopo le parole "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sopprimere le parole "in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15"

Benini

Jacini

1.1000/5

AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da "tali da determinare" fino alla fine del periodo.

BONFRISCO  


1.1000/6


AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da "tali da determinare" fino alla fine del periodo.

Lenini

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'Lenini', written below the printed name.

1.1000/7


AS 3396

Subemendamento all'emendamento 1.1000

Alla lettera e), al termine del periodo, dopo le parole "aggiudicatario della relativa procedura" inserire il seguente periodo:

"tale disposizione si applica fino al 30 giugno 2013 anche per le convenzioni scadute e non ancora rinnovate alla data di entrata in vigore della presente legge".

Bonfrisco



A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 1.1000

*Alla lettera h), sostituire le parole: << alle stesse>> con le seguenti:<< esclusivamente a condizioni contrattuali migliorative rispetto alle>>*

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

*Legnini*

*1.1000/9*

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Dopo la lettera i), inserire la seguente:

<<i-bis): Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e le loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo".>>

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Sen. Vaccari and the bottom one is for Sen. Garavaglia. The signatures are written in a cursive, flowing style.


1.1000/10

EMENDAMENTI AS.3396

Art.1

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), al comma 26-bis ivi richiamato, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento" ed, in fine, sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento"

MASCITELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mascitelli". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline that extends to the left.A handwritten number "1.1000/11" in black ink, written in a cursive style.

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole "anno 2011" inserire le seguenti "nonchè per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali".

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



l. 1000/12

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole "anno 2011" inserire le seguenti "nonchè per la manutenzione di beni e servizi,".

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



1. 1000/13

A.S. 3396

**SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000**

Alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole "anno 2011" inserire le seguenti "nonchè per la manutenzione di beni e servizi,".

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



A. 1000/14

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge," e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.""

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";

- all'articolo 133, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale."

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e

per danno erariale.”

e) sostituire il comma 14, con il seguente: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell’aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.

f) sostituire il comma 15, con il seguente: “Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

g) al comma 16, sostituire le parole da “ferma restando” fino a “contrattuali” con le seguenti: “a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.”

h) dopo il comma 16, inserire il seguente: “16 bis. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: “Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.”


i) al comma 18, in fine, dopo le parole “delle pubbliche amministrazioni” aggiungere le seguenti parole: “nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17, per l’effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.”

l) al comma 26, sostituire le parole “ 20 milioni” con le seguenti: “ 25 milioni” e le parole: “35 milioni” con le seguenti: “30 milioni”

m) aggiungere in fine il seguente comma:

“26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell’anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l’acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell’anno 2011, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.”

I RELATORI



AS 3396


Subemendamento all'art 2.1000

All'emendamento dei relatori 2.1000

prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) al comma 1) dopo le parole : " degli enti pubblici non economici, » sopprimere le seguenti: « degli enti di ricerca. »

Sen. Cosimo Latronico



2. 1000/1



AS 3396

Sub emendamento all'Emendamento 2.1000

*all'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole "gennaio 2013," sostituire le parole "sono rideterminate" con le seguenti "sono ridotte"*

LEGNINI

MERCATALI

CARLONI

PEGORER

*Legnini*

*2.1000/3*

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 2.1000

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:  
"b-bis) sopprimere il comma 4"

BASTICO

*Bastico*

*2.1000/4*

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 2.1000

*Dopo la lettera d), aggiungere la seguente: << d-bis. Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 19 milioni di euro per l'anno 2012 e a 37,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tali risparmi di spesa sono destinati:*

a) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

MICHELONI, LEGNINI, CARLONI, MERCATALI, PEGORER



2.1000/5

A.S. 3396

**Subemendamento all'emendamento 2.1000**

*Dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e collocati in quiescenza."

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 9.

 *NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, LEGNINI,  
MERCATALI*

*2.1000/6*

A.S. 3396  
Subemendamento all'emendamento 2.1000

Sopprimere la lettera h).

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

*Mercatali*

*2.1000 / 7*

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 2.1000

Sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) sopprimere il comma 17 e al comma 18, sopprimere la lettera a)"

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

*Mercatali*

*2.1000/8*

A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO

2.1000

Sopprimere la lettera i)

Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari

2.1000/9


A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO

2.1000

Dopo la lettera i) inserire la seguente: i.bis) nel caso di trasferimento di sede, nell'ambito del piano di riordino dei tribunali e delle sedi distaccate, ai magistrati e al personale dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia non sono riconosciute indennità di trasferta o disagio.

Sen. Garavaglia  
  
Sen. Vaccari.  


2.1000/10

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.1000

*Alla lettera i), in fine, aggiungere i seguenti commi:*

*20-quater bis):* A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma seguente.

*20-quater ter):* È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma precedente.

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



2.1000/11

2.0000°

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.»

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2013; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.»

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «decreto legislativo n. 165 del 2001» aggiungere «avviate alla predetta data»

e) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il Ministero degli affari esteri, limitatamente agli uffici di livello dirigenziale generale, già oggetto di riduzione con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.»

f) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per

il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

g) dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale."."

h) al comma 17, sostituire le parole: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro" con le seguenti: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto" e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole "preventiva o successiva".


i) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

"20-bis. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della presente legge ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo.

20-ter. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-quater. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione."

I RELATORI



EMENDAMENTI AS.3396

Art.3

All'emendamento 3.1000, alla lettera b), al comma 11-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: "Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori" fino alla fine del comma.

MASCITELLI



3.1000/1

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis). al comma 12, lettera a), capoverso "L'Agenzia del demanio", dopo le parole: "di cui al comma 2, lettere a) e b), " sono inserite le seguenti: "avvalendosi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,".

BONFRISO .

*Bonfriso*

3.1000/2

A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO

3.1000

Alla lettera c), capoverso 19.bis aggiungere infine: " le caserme militari di proprietà del ministero della difesa sono trasferite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai comuni dove sono ubicate ."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

3.1000/3

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";

- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione."

c) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento."

I RELATORI  


**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamento  
Relatori 12.1000 e relativi  
subemendamenti**


**27 luglio 2012 - ore 10,30**

EMENDAMENTO AS.3396

All'emendamento 12.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) Al comma 7, dopo le parole: "relativo al finanziamento della politica agricola comune" sono inserite le seguenti: "ed al Titolo II, Capitolo 4 (Sistema integrato di gestione e controllo), del regolamento (CE) n. 73 del 2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune".

DI NARDO, MASCITELLI



12.1000/1

A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDMANETO 12.1000

*Dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a.bis) Al comma 14, dopo le parole: «e forestali», inserire le seguenti: «, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere».*

*Conseguentemente, dopo il comma 17, inserire il seguente:*

*«17-bis. All'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, dopo la parola: »e vicepresidenti« sono inserite le seguenti: ne direttori di Agenzie nel cui assetto organizzativo non sia prevista la carica di presidente».*

Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari

12.1000/2

A.S. 3396  
Subemendamento all'emendamento 12.1000

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i soli organismi collegiali, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, senza alcun onere a carico della finanza pubblica."

GHEDINI, BASTICO, CARLONI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ghedini', written in a cursive style.

12.1000/3

A.S. 3396  
Subemendamento all'emendamento 12.1000

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità»."

CARLONI, GHEDINI, ANNA MARIA SERAFINI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO,  
BLAZINA, INCOSTANTE, DONAGGIO, MERCATALI, LEGNINI



12.1000/4

A.S. 3396  
Subemendamento all'emendamento 12.1000

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo l'Osservatorio nazionale per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, senza alcun onere a carico della finanza pubblica."."

BASTICO, GHEDINI, CARLONI, MERCATALI, LEGNINI



12.1000/5

**AS 3396**


**SUBEMENDAMENTO**

Emendamento 12.1000

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

<< a-bis) Il comma 20 e' sostituito dal seguente:

"Tutti gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legge 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, restano in vita a condizione che gli stessi non determinino alcun onere a carico della finanza pubblica. Con successivo DPCM, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità applicative della presente disposizione." >>

  
Sen. Anna Bonfrisco

12.1000/6

EMENDAMENTI AS.3396

Art. 12

*All'emendamento 12.1000, alla lettera c) del comma 80 ivi richiamato, sopprimere il secondo capoverso.*

MASCITELLI, DE TONI



12.1000/27

EMENDAMENTI AS. 3396

Art. 12

*All'emendamento 12.1000, alla lettera d, sopprimere il comma "90-ter".*

MASCITELLI



12.1000/~~90-ter~~8

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 12.1000

*Alla lettera d), capoverso 90-ter, sopprimere le parole da:« e dopo le parole» fino a:« concessionari».*

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Agostini*

*12.1000/9*


A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDMANETO 12.1000

Alla lettera d) dopo il capoverso 90-ter inserire il seguente: "90.quater A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 , n. 1110 , verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo , compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenete anche la categoria di appartenenza dell'arma di cui alla normativa comunitaria. "

Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari



12.1000/10

**All'articolo 12,**

a) al comma 13, lettera b), dopo le parole "il collegio dei revisori dei conti" aggiungere le seguenti: "composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo."

b) al comma 70, dopo le parole "sono abrogati" sopprimere le seguenti: "il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,".

c) al comma 80, lett. c), apportare le seguenti modificazioni:

- la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

- le parole: "irrogate dagli organi del Comando generale delle Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate", sono sostituite dalle seguenti: "constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate";

- dopo le parole: "effettuati presso le imprese", sono aggiunte le seguenti: "per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689."

d) dopo il comma 90, sono aggiunti i seguenti:

"90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni."

90-ter. All'articolo 18, comma 1, alinea, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche", sono sostituite dalle seguenti: "incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente" e, dopo le parole: "per il soggetto interessato," sono aggiunte le seguenti: "ivi inclusi i soggetti concessionari".

I RELATORI

